



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FAGGI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BARBARO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, CANDIANI e SALVINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2020

Esclusione delle pratiche inoltrate alle Soprintendenze dalla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

ONOREVOLI SENATORI. – Per evitare che l'emergenza sanitaria da Covid-19 si trasformi in una catastrofe economica per il nostro Paese è necessario approntare soluzioni rapide e intelligenti atte a stimolare una rapida e decisa ripresa economica. Quest'ultima, come la storia del nostro Paese insegna, passa anche dal rilancio degli interventi, anche di dimensioni più piccole, in ambito edilizio. Tali interventi scontano già tempi e procedimenti particolarmente lunghi e gravosi, soprattutto per quanto concerne il rilascio dei titoli autorizzativi. Ciò appare particolarmente evidente con riguardo al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte di ciascuna Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, relativamente a interventi su immobili ubicati in aree soggette a tutela paesaggistica. L'attuale *iter* per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevede infatti:

– l'inoltro dell'istanza al comune interessato, sia in ordine alla materia di carattere edilizio, sia in ordine alla materia paesaggistica, con tempi di attesa superiori ai sessanta giorni, anche nelle ipotesi più favorevoli;

– acquisito il parere positivo, la trasmissione – da parte del comune interessato alla Soprintendenza – di tutta la documen-

tazione, con motivata proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica, con tempi di attesa superiori, nei casi più favorevoli, ai novanta giorni per le procedure semplificate e ai centocinquanta giorni per quelle normali.

Tutti gli interventi sugli edifici esistenti scontano tempi burocratici di attesa che vanno dai centocinquanta ai duecentodieci giorni, cui oggi si aggiungono almeno altri ottanta giorni per effetto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta – nell'ambito delle misure connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 – dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogata dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Ecco perché appare imprescindibile l'esclusione delle pratiche inoltrate alle Soprintendenze, ove già provviste di parere positivo da parte della commissione paesaggistica del comune di competenza, dall'ambito oggettivo di applicazione della predetta sospensione dei termini procedurali, cui il presente disegno di legge intende provvedere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esclusione delle pratiche inoltrate alle Soprintendenze dalla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi)

1. La sospensione dei termini disposta dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogata dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non trova applicazione per le pratiche inoltrate alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, già provviste di parere positivo da parte della commissione paesaggistica del comune di competenza alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00